



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 3 del 08-01-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 2 DEL 08-01-2021

Oggetto: Fornitura carburante per automezzi comunali affidamento provvisorio alla ditta Bianchini Anna di Valle Castellana - Assunzione impegno di spesa.

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che da anni la fornitura del carburante e lubrificanti ed altri accessori per gli automezzi comunali è stata effettuata presso la ditta Bianchini Anna di Valle Castellana, in quanto unico distributore sul territorio di questo Comune;

VISTO che a seguito della comunicazione della ditta Bianchini Anna di voler cessare l'attività dell'impianto di distribuzione carburanti, con deliberazione del C.C. n. 20 del 06.05.2019 è stato dato atto di indirizzo al responsabile dell'area tecnica per assumere ed adottare tutti i provvedimenti necessari per l'eventuale acquisizione dell'impianto, per far sì che l'attività di fornitura carburanti non venisse meno alla cittadinanza;

VISTO che dagli accertamenti effettuati dall'ufficio tecnico sono emerse diverse verifiche da effettuare, pertanto con delibera del C.C. n. 8 del 29.02.2020 è stato dato apposito atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per assumere ed adottare tutti gli atti conseguenti propedeutici all'acquisto dell'impianto, anche eventualmente con l'incarico ad un libero professionista, verificando l'autorizzazione unica ambientale dell'impianto, ed alla individuazione catastale con la separazione dell'area dalla corte comune del fabbricato;

CONSIDERATO che con determinazione n. 257 R.G. del 04.06.2020 è stato incaricato un libero professionista per le suddette verifiche e che nelle more della definizione dell'espletamento di tutte le procedure per l'acquisizione dell'impianto, risulta opportuno e conveniente procedere all'affidamento provvisorio della fornitura di carburante, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, alla stessa ditta Bianchini Anna, la quale si è resa disponibile;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 4 del 26/01/2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, per cui si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), dispone: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;

EVIDENZIATO che i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

RILEVATO che il valore complessivo dell'acquisizione della suddetta fornitura ammonta presumibilmente ad € 5.000,00 - oneri fiscali esclusi, risultando quindi inferiore al valore di € 40.000,00 individuato dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, per cui si rende possibile applicare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato il relativo codice CIG: Z69301D020;

VERIFICATA la regolarità contributiva dalla quale si evince che la ditta non è soggetto inadempiente;

VISTI:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

- l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, secondo il quale “in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2020 gli enti locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2020-2022 per l'annualità 2021;

RICHIAMATO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 del suddetto art. 163 del Tuel novellato che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

DATO ATTO che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di fornitura indispensabile al regolare svolgimento del servizio trasporto scolastico e all'esecuzione di lavori manutentivi effettuati dal personale dipendente;

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

D E T E R M I N A

1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2)-di affidare provvisoriamente, fino alla conclusione delle procedure per l'acquisizione dell'impianto da parte dell'Ente, la fornitura di carburante per gli automezzi comunali alla ditta Bianchini Anna con sede a Valle Castellana – frazione Capoluogo snc – p.i. 00741460679, per l'importo presunto complessivo di € 5.000,00 iva esclusa - mediante procedura in economia, affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

3) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile

Denominazione del soggetto creditore	Codice fiscale	Importo
Ditta BIANCHINI ANNA	00741460679	5.000,00

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto creditore	Importo
Agenzia delle Entrate mediante pagamento F24	1.100,00

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati come stabilito dalla vigente normativa;

5)-assumere impegno di spesa per l'importo complessivo presunto di € 6.100,00 iva inclusa, ed imputare la stessa ai seguenti capitolo del bilancio c.e.:

- € 1.000,00 al capitolo 14/1 con oggetto "Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio" – cod. mecc. 01011030102999;

- € 1.000,00 al capitolo 14/4 con oggetto "Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio – acquisto di beni di consumo"- cod. mecc. 01011030102002;

- € 500,00 al capitolo 794/1 con oggetto "Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – acquisto beni di consumo" – cod. mecc. 04071030102000;

- € 1.600,00 al capitolo 2000/1 con oggetto "Spese varie esercizio automezzi adibiti al servizio – acquisto beni di consumo" – cod. mecc. 08011030102000;

€ 2.000,00 al capitolo 2000/5 "Spese automezzi – acquisto carburante" – cod. mecc. 08011030102002;

6)- dare atto che con il presente impegno non è possibile rispettare il limite previsto dall'art. 163, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa ricorrente obbligatoria indispensabile per il regolare svolgimento del servizio trasporto scolastico e all'esecuzione di lavori manutentivi effettuati dal personale dipendente;

7)- Dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: Z69301D020.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA

Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO

Di Saverio Giovanni